

# CONTRATTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG n° 969946293F

Il presente contratto, contenente gli elementi essenziali che regolano la fornitura del servizio di brokeraggio, verrà stipulato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per sé e per i seguenti soggetti appartenenti al sistema camerale: Innovhub SSI S.r.l., Promos Italia S.c.a.r.l., Parcam S.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e Formaper.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede in via Meravigli, 9/b Milano, codice fiscale 09920840965 in persona di Irene Caramaschi, in qualità di Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio da una parte, inseguito denominata anche **Committente o Stazione appaltante**

E

....., soggetto affidatario (in caso di RTI inserire gli estremi di costituzione atto n. .... di .... Rep..... in data ..... allegato al contratto, individuando come capogruppo mandataria l'impresa.....), con sede in ..... - CAP .... Città ....., C.F./P.I. ...., P.E.C. \_\_\_\_\_, in persona di ..... C.F. .... in qualità di ..... domiciliato, ai fini del presente atto, presso ....., in seguito denominato **"Fornitore" oi Broker.**

## PREMESSO CHE:

- con determinazione del n. del \_\_\_ la Stazione Appaltante ha affidato il servizio oggetto del presente contratto a \_\_\_\_\_;
- il presente contratto e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto non potrà essere rivelata a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

**Tutto ciò premesso**, che costituisce, unitamente agli allegati, parte integrante della presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto segue:

## 1 - OGGETTO E FINALITÀ

La Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di brokeraggio assicurativo, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate e dettagliate nella "Richiesta di offerta" e relativi allegati, nonché alle condizioni migliorative offerte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **2 - DURATA**

Il presente contratto ha durata di anni 3 con decorrenza dal 3/06/2023 al 2/06/2026.

Al termine del contratto la Committente si riserva la facoltà di esercitare un'opzione di proroga di un ulteriore anno alle condizioni pattuite. Non è prevista la clausola di rinnovo automatico.

La Committente può inoltre avvalersi delle previsioni di cui all'art 106 (in particolare i commi 11 e 12), nello specifico quelle relative alla proroga tecnica per l'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, nonché riferite alla possibilità di incrementare o ridurre le prestazioni alle medesime condizioni nonché di ricorrere alle varianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

## **3 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio secondo i canoni di diligenza qualificata richiesta per l'esercizio della professione e con la massima scrupolosità; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni secondo le esigenze della Committente. L'esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto.

Inoltre, è tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all'applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL.

L'inosservanza di tali obblighi potrà comportare la risoluzione del contratto da parte della Committente.

Il Fornitore si impegna conseguentemente a sollevare la Committente da qualsiasi azione giudiziaria che venisse promossa da terzi nei confronti di quest'ultima per una o più delle inadempienze predette.

Ai sensi dell'art. 4, co. 6 Legge 135 del 2012 "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione o le dichiarazioni ritenute da quest'ultima necessarie al fine di verificare l'adempimento degli obblighi in tema di lavoro, previdenza e assistenza, essendo precisato che la circostanza che la Committente non si avvalga della facoltà di richiedere detta documentazione e/o non ravveda, dall'esame della documentazione eventualmente richiesta, alcuna violazione della normativa, non libera il Fornitore dall'osservanza degli obblighi di cui al predetto articolo.

Il Fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

#### **4 - CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI**

Il corrispettivo da considerarsi fisso ed invariabile è la percentuale di remunerazione del broker stabilita pari al **8,00%** del totale dei premi assicurativi netti.

Il corrispettivo complessivo potrà variare in base ai contratti assicurativi in essere e a quelli che verranno stipulati nel corso di vigenza del contratto e sarà dato dall'importo di tali contratti moltiplicato per la percentuale di remunerazione di cui sopra.

L'ammontare massimo di spesa previsto per tutti i committenti, comprensivo della proroga opzionale di un ulteriore anno, è stimato in € 57.153,29.

L'importo complessivo comprende i costi interni aziendali della sicurezza per l'adempimento degli obblighi di legge e connessi allo specifico appalto (quali ad esempio: visite mediche, formazione, quota parte del costo del Responsabile della Sicurezza ecc.).

Qualora il Fornitore ritenga che la percentuale di remunerazione debba essere aggiornata, per effetto di cause sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula che comportino variazioni nei costi necessari allo svolgimento del servizio eccedenti il 10%, trascorso almeno un anno dall'inizio dell'esecuzione del contratto, ne dà comunicazione formale alla Committente. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di verificare tali variazioni.

L'istruttoria terrà conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat. Sulle richieste avanzate dal fornitore, la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato.

In caso di accoglimento delle richieste del Fornitore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta con effetto dalla data della richiesta.

#### **5 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che in caso di inadempimento per colpa lieve del Fornitore la Committente può, se ha interesse all'adempimento della prestazione, intimare la parte inadempiente ad adempiere mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC e con un termine di 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente detto termine senza che l'obbligazione contrattuale sia stata eseguita, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni nei seguenti casi:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs 50/2016;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c. il Fornitore si trovava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

- europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel D. Lgs 50/2016 (nel seguito Codice);
- e. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - f. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 80 del Codice.

Sarà inoltre facoltà della Committente interrompere il rapporto nel caso in cui dovessero nascere delle contestazioni derivanti:

- dalla scarsa qualità del servizio;
- dal riscontro di gravi disfunzioni nell'espletamento della prestazione;
- dalla sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- dalla grave negligenza nell'esecuzione della prestazione con dolo o per colpa grave;
- dal subappalto non autorizzato dalla Committente;
- dal mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui la Committente provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- quando per negligenza e/o inadempimento doloso o colposo da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalle Condizioni Generali di contratto e dal contratto stesso e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
- dall'applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- dal fatto di non essersi avvalsi dello strumento del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, legge n. 136 del 2010 s. m. e i..

Tali mancanze dovranno essere riscontrabili e dimostrabili da parte della Committente.

In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, la Committente potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla Committente.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, la Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso della Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica

delle condizioni economiche proposte dalla Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

## **6 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Con riguardo al pagamento, si specifica che il compenso provvigionale indicato all'art. 4 verrà corrisposto direttamente dalle compagnie assicurative nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati dalla Camera o dalle aziende speciali o partecipate.

## **7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata a Fausto Monti in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

## **8 - REFERENTE UNICO DEL FORNITORE**

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata a \_\_\_\_\_, in qualità di Referente unico ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

## **9 – GARANZIE A CARICO DEL FORNITORE**

Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata dalla ..... fino alla concorrenza di € ..... ( \_\_\_\_\_,00).

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Il Fornitore ha inoltre fornito, come previsto nella Richiesta di Offerta, le seguenti polizze assicurative:

- Copertura assicurativa per rischi professionali, con un massimale pari a.....emessa da ..... il .....

## 11 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE

La Committente si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari in possesso dell'amministrazione;

## 12 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni del presente contratto, nonché quanto indicato nell'offerta tecnica del Fornitore, la Committente potrà applicare in generale una penale fino al 2,5% del valore complessivo del contratto e fino ad un massimo dello 0,1% giornaliero, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Le percentuali sopra riportate potranno essere raddoppiate in caso di ripetizione dell'infrazione da parte del Fornitore.

Inoltre, nei seguenti casi specifici verranno applicate penalità apposite:

Inadempienza	Importo penale
Sospensione del servizio	Fino ad un massimo di € 150,00 per ogni giorno di sospensione a seconda della gravità.
Mancata o ritardata segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi	Fino a € 100,00 al giorno per ciascun premio e per ogni giorno di ritardo.
Mancato/ritardato rilascio delle indicazioni richieste	Fino a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato.
Ritardo nell'esecuzione delle singole prestazioni/servizi aggiuntivi rispetto ai tempi assicurati in sede di offerta tecnica	Fino a € 50 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione definitiva previa contestazione scritta, al Referente del Fornitore, inviata tramite posta elettronica certificata, con assegnazione di un termine di 10 gg. per produrre eventuali controdeduzioni. La cauzione dovrà essere prontamente reintegrata.

È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

### **13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito deve essere stipulata, ai fini dell'opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

### **14- TRATTAMENTO DEI DATI**

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano - <http://www.milomb.camcom.it> - [cciaa@pec.milomb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.milomb.camcom.it).

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo [RPD@mi.camcom.it](mailto:RPD@mi.camcom.it).

I dati conferiti dall'operatore economico in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come dettagliatamente indicato nella Richiesta di Offerta.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. (cfr. art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, art. 29 D.lgs n. 50/2016).

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Stazione Appaltante saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

## 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto il Fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante: <https://www.milomb.camcom.it/amministrazione-trasparente>.

In osservanza a quanto previsto dall'istituto del Whistleblowing, i collaboratori e dipendenti dei Fornitori della Camera di commercio, che ravvisino all'interno dell'Ente atti illeciti e/o condotte irregolari, potenzialmente lesive dell'integrità della pubblica amministrazione, hanno la facoltà di effettuare la segnalazione attraverso la piattaforma "PAWHISTLEBLOWING" (link: <https://cciaamilomb.pawhistleblowing.it/#/> ).

Per maggiori informazioni, consultare il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante (whistleblower)", pubblicato sul sito istituzionale della Camera, reperibile al link: <https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35633503/regolamento-whistleblowing.pdf/5c6d1346-04e2-4ad4-90be-362c7dd0164a>.

## 16 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano.

## 17- MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.

## 17 - DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ancorché non allegati**, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) la lettera di Richiesta di offerta;
- b) le dichiarazioni rese dal fornitore a corredo dell'offerta;
- c) l'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

(Luogo e Data) \_\_\_\_\_

**Per accettazione**  
**Il Fornitore (Firma)**

**La Committente (Firma)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del Codice civile il Fornitore accetta le previsioni contenute nei precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 12, 15 e 16.